



**Comune di San Marco in Lamis
Provincia di Foggia**

IL REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS)



Capitolo 7

Il Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico di spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (dehors)

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.
2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.
4. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela di cui all'art. 3, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare l'utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui al Titolo II.

Articolo 1 bis) Richiesta di Autorizzazione

Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente Capitolo devono essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio comunale, cui va inoltrata istanza, in bollo, previo pagamento dei diritti di segreteria, predisposta su apposita modulistica all'uopo pubblicata nella relativa sezione sul sito istituzionale del Comune di San Marco in Lamis, contenente le caratteristiche principali dell'opera e relativi documenti per l'occupazione del suolo pubblico temporaneo e stagionale, così come di volta in volta stabilita con apposita Delibera di Giunta, per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza pubblica, di codice stradale e di barriere architettoniche.

Articolo 1 ter) La Concessione

Le istanze di suolo pubblico possono essere avanzate dagli esercenti attività:

- di pubblici esercizi;
- artigianali;
- commerciali;
- di intrattenimento e svago;
- attività turistico ricettive;

e individuarsi in due fattispecie:

- a) richiesta di concessione ex novo;

b) richiesta di rinnovo di occupazione.

Il suolo pubblico oggetto di concessione è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività e/o effettivo utilizzo continuativo dei locali al cui servizio la richiesta è finalizzata. In tal senso la chiusura dell'attività o il non utilizzo dell'immobile per un periodo superiore a 7 giorni comporta in capo al concessionario l'obbligo di sgomberare l'area e lasciarla all'uso pubblico cui era originariamente destinata. Il mancato rispetto della predetta prescrizione comporterà la decadenza della concessione e integra gli estremi della occupazione abusiva di suolo pubblico.

RICHIESTA DI CONCESSIONE EX NOVO

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847).

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere, a pena inammissibilità:

2.1. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

2.2. L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende

svolgere (che non può essere differente dall'attività già autorizzata) e le modalità di uso dell'area anche per quanto attiene alla pulizia della stessa;

2.3. La durata dell'occupazione (riferita sia all'arco della stagione che della giornata);

2.4. L'ubicazione esatta della porzione di suolo o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare: a tal fine la domanda deve essere corredata da un estratto di mappa della località interessata e da grafici e planimetrie illustrative, redatte e sottoscritte da tecnico abilitato, relative sia al locale in cui si svolge l'attività (con precisazione della superficie destinata alla somministrazione) sia all'area che si intende occupare.

3. La richiesta di suolo dovrà essere limitata allo spazio strettamente indispensabile e non potrà, in ogni caso, superare il 100%, [per il solo posizionamento di tavoli e sedie, con esclusione di elementi di arredo di tipo alto e ombrelloni o tende a sbraccio (fermo restando per le tipologie "Dehors di tipo B e C", la superficie massima è di mq. 20)] laddove possibile in rapporto all'ampiezza della via o della piazza, della superficie complessiva dei locali a disposizione dell'attività, come rinveniente da relazione tecnica asseverata e dagli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato da allegare all'istanza. Per le occupazioni temporanee, già regolarmente autorizzate, e per le quali non si richiede alcuna modifica, fatto salvo eventuali modifiche e rimodulazioni richieste dall'amministrazione per ragioni di pubblico interesse, il rinnovo annuale avviene con atto espresso dalla Pubblica Amministrazione, previa presentazione della relativa istanza in bollo, corredata dalle ricevute di pagamento del relativo canone e dei diritti di istruttoria.

4. Ai titolari delle attività fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. L'occupazione di suolo al di fuori della proiezione delle pareti del locale sarà concessa unicamente per il posizionamento di tavoli e sedie, con l'esclusione di elementi di arredo di tipo alto e ombrelloni.

6. Nel caso in cui la stessa porzione di suolo non ubicato in corrispondenza della proiezione delle pareti del locale in cui si svolge l'attività sia richiesta da più persone, la concessione verrà assegnata al primo richiedente, identificato in base alla data ed al numero di acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le concessioni, al di là delle indicazioni di cui sopra, possono essere rilasciate solo se compatibili con le norme del Codice della Strada e con il Regolamento igienico-sanitario.

8. La superficie concessa deve essere immediatamente rilevabile con apposita delimitazione in

conformità al Codice della Strada realizzata a cura del Concessionario preferibilmente con fioriere ornamentali.

9. L'occupazione con tavoli e sedie sulla sede stradale potrà avvenire sugli spazi adibiti alla sosta dei veicoli per una larghezza massima non inferiore alla larghezza dello stesso, in conformità alle disposizioni del codice della strada. L'occupazione della carreggiata potrà essere possibile nei luoghi e negli orari di chiusura al traffico e con l'obbligo di lasciare liberi almeno 2/3 della stessa con delimitazione di cui al punto precedente. L'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede, ove il marciapiede risulti inferiore a mt 3, potrà essere consentita l'occupazione di non più di 1/3 dello stesso.

L'occupazione dei marciapiedi e delle strade chiuse al traffico, in accordo al disposto del codice della strada, deve esser tale che resti libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m e che rimangano liberi gli accessi ad altre abitazioni e/o locali terranei per una larghezza pari alla larghezza dei relativi accessi e comunque non inferiore a 1,50 mt.

10. Non è richiesta la concessione, ma una segnalazione al Comando di Polizia Municipale, per le seguenti occupazioni occasionali:

- 10.1 occupazioni non intralcianti il traffico qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti steccati e simili;
- 10.2 operazioni di trasloco;
- 10.3 operazioni riguardanti la manutenzione del verde;
- 10.4 occupazioni effettuate da imprese o privati in occasione di lavori di allacciamento alla fognatura o acquedotto a seguito di specifica ordinanza o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette operazioni dovranno comunque aver durata non superiore a ventiquattrore. Per le richieste di nuove concessioni dovrà essere sentito, in via breve, l'ufficio SUAP al fine di valutare la legittimità amministrativa del punto vendita e l'ufficio tecnico comunale per l'istruttoria della pratica.

11. Al fine di limitare l'esposizione a suoni e rumori provocati dalle emissioni sonore, gli apparecchi di diffusione sonora dovranno essere installati all'interno del locale, e non dovranno essere orientati verso l'esterno dello stesso, in modo tale da assicurare agli avventori l'ascolto di musica di sottofondo. Il suono non dovrà arrecare disturbo all'esterno, alle attività contigue e in generale alla quiete pubblica. E' sempre vietato sul suolo pubblico l'utilizzo di unità microfoniche amplificate per svolgere attività di animazione vocale.

Sull'area in concessione sono vietati:

- impianti dj;
- complessi musicali;
- karaoke, balli ed altre attività con coinvolgimento del pubblico;
- la diffusione sonora di qualsiasi tipo all'esterno dei locali.

L'inosservanza di tutto quanto sopra detto è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 a € 500,00, oltre alla chiusura dell'attività per n. 10 giorni, fatta salva ogni ulteriore azione qualora si configurino altre fattispecie di violazione.

Nel caso di accertata reiterata violazione degli obblighi di cui sopra verrà disposta la revoca della concessione del suolo pubblico.

12. L'occupazione dei suoli pubblici, da inoltrare con apposita istanza all'Ufficio competente, è subordinata ai seguenti pareri:

- 12.1 Comando di Polizia Locale in ordine al rispetto del C.d.S. e del suo Regolamento attuativo;
- 12.2 Ufficio Tecnico in ordine al rispetto del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica;

12.3 Ufficio SUAP in ordine al profilo di legittimità amministrativa e commerciale all'esercizio della relativa attività.

13. La concessione di suolo pubblico temporanea è soggetta a versamento del canone concessorio così come stabilito dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

14. Il Comune di San Marco in Lamis può chiedere, in qualunque momento, la rimozione di qualsiasi elemento di arredo non conforme a quanto effettivamente autorizzato ed altresì disporre la revoca del provvedimento autorizzativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 2 Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
 - dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
 - dehors di tipo B - allestimento A con pedane e delimitazioni;
 - dehors di tipo C - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura.

Articolo 3 Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti Norme.
2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:
 - a) **tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti:** sono soggette a tutela le testimonianze storiche, con particolare riferimento alla viabilità storica e le aree adiacenti gli edifici di interesse storico-architettonico (*per "area adiacente" si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l'edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante*);
 - b) **tutela del paesaggio:** sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. Sono considerati "beni culturali" le aree di cui alla lettera a) del precedente art. 3 comma 2 e "beni paesaggistici" le aree di cui alla lettera b) del precedente art. 3 comma 2.
3. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui all'art. 106 del Codice.
4. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.
5. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Articolo 5 Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del loro rilascio. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.

Articolo 6 Orari

1. L'utilizzo dell'area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 07.30 e deve cessare entro le ore 01:00, in ogni sua forma, anche per quanto previsto dall'art. 13.

Articolo 7 Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere:
 - durata della concessione;
 - delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala 1:200;
 - orario di utilizzo del dehors;
 - modalità di pagamento del canone concessorio e della TARI;
 - eventuali prescrizioni specifiche.

Articolo 8 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. I dehors possono essere collocati nelle aree di rilevante interesse cittadino entro limiti stabiliti dalla normativa specifica, e ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore.
2. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata alla superficie massima di mq 20 con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnando fino ad un massimo di due stalli di sosta auto **per i Dehors di tipo B e C**.
3. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Articolo 9 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti i pubblici esercizi possono richiedere l'installazione di *dehors* nel rispetto delle presenti Norme, compresi quelli alloggiati in chioschi. Per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle tipologie A e B.
2. Nel caso di sub-ingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del *dehors* esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti quote dovute per la concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
3. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà

alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.

4. La concessione di aree per *dehors* può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi dal pubblico esercizio posti nelle sue vicinanze.
5. All'interno dei *dehors* deve essere gratuitamente disponibile un servizio WiFi per un minimo di 30 min., eventualmente dedicato ai clienti dell'esercizio in oggetto, secondo modalità indicate dall'Amministrazione.

Articolo 10 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;
 - b) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a *dehors* per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
 - c) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;
 - d) omesso od insufficiente pagamento del canone ai sensi del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;
 - e) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi art. 12 (mantenimento di condizioni di igiene) e 13 (assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi).
2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:
 - a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
 - b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - d) quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;
3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Articolo 11 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I *dehors* devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono. Tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie

occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Articolo 12 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Tavolini, sedute, ombrelloni e elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi, al termine di ogni giornata. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Articolo 13 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 11.

Articolo 14 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perdono efficacia protocolli, accordi sottoscritti tra Amministrazione Comunale e privati e gli altri atti da essi discendenti.

Articolo. 15 Regime transitorio di adeguamento

1. Le concessioni valide nel corso dell'anno in corso mantengono la propria efficacia fino al 31 dicembre dell'anno successivo, fatto salvo il rispetto delle successive disposizioni e la conformità dell'occupazione alla concessione rilasciata.
2. I titolari delle suddette concessioni danno comunicazione formale all'Amministrazione Comunale della volontà di mantenere i *dehors* oggetto delle medesime, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone corrispondente e la dichiarazione di corrispondenza della struttura alla concessione rilasciata.
3. Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture esistenti alle norme del presente regolamento, le richieste di installazione di nuovi *dehors* o di modifica di quelli esistenti in regola con il pagamento del canone, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento entro e non oltre 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore.
4. Nelle more dell'approvazione del "Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande", che peraltro disciplina le attività rumorose temporanee, nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali e qualsiasi tipo di diffusione sonora.
5. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

TITOLO II

NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Articolo 16 Elementi componenti i dehors

1. Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per

l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i *dehors* devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture. **La copertura dovrà essere in telo doppio di cotone impermeabilizzato non plastico di colore bianco, panna, o similari.**
3. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio e ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
4. **Il *dehors* non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:**
 - 4.1 In prossimità di incrocio il *dehors* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - 4.2 L'area del *dehors* non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - 4.3 I tavoli, le sedie, debbono essere collocati esclusivamente di fronte al pubblico esercizio senza invadere spazi lungo i lati di ingresso dei negozi o dei pubblici esercizi. Eventuali frigoriferi per la distribuzione dei gelati e altro devono essere contenuti all'interno dello spazio del *dehors*, non rovinare l'ambiente e l'aspetto estetico-architettonico, e rimossi quando disattivati o non utilizzati;
 - 4.4 I tavoli, le sedie, gli addobbi, dovranno essere di materiale e disegno pregevole, in particolare nelle zone omogenee "A", ove è consentita l'occupazione del suolo pubblico, e "B", devono essere del tipo in ferro verniciato o vimini o legno; nelle restanti zone dovranno essere del tipo metallico color alluminio-acciaio. E' vietato l'uso di arredo plastico.
 - 4.5 I *dehors* non dovranno avere struttura fissa, ma essere delimitati preferibilmente da vasi/fioriere;
 - 4.6 La barriera di delimitazione, costituita preferibilmente da vasi con piante sempreverdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, etc..), alternati con piante floreali, tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.
 - 4.7 Il suolo dovrà essere lasciato in vista nelle vie pavimentate con materiale lapideo comunque di pregio; altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento con doghe in legno, purchè risulti semplicemente appoggiato, in modo da danneggiare la superficie del suolo.
 - 4.8 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del comune e addebitati al titolare della licenza.
 - 4.9 Sono vietate le chiusure fisse frontali o laterali. La copertura dei *dehors* è consentita.
 - 4.10 Gli eventuali elementi di illuminazione dei *dehors* dovranno essere del tipo a lanterna nelle zone omogenee storiche "A" e a globo o altro nelle restanti zone.
 - 4.11 Le strutture e tutti gli elementi dei *dehors* dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative, in particolare la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché il superamento delle barriere architettoniche.
 - 4.12 Fatto salvo quanto disposto dall'Amministrazione Comunale e dagli Uffici competenti, la copertura dovrà essere in telo doppio di cotone impermeabilizzato non plastico di colore bianco, panna, o similari, e adeguato a quanto stabilito dall'Amministrazione. Struttura modulare amovibile in legno, ferro o altri materiali di color bianco (tipologie a telo teso o a cappottina con il colore del tessuto in armonia con la tinta del fabbricato).

- 4.13 Non è ammesso l'installazione sull'estradosso delle coperture di ulteriori insegne di esercizio, fari di illuminazione.
- 4.14 L'estradosso dell'eventuale copertura del dehors non dovrà superare l'altezza di mt 3.50 dal suolo.
- 4.17 Tutte le strutture e relativi arredi devono essere posti a distanza di non meno di 50 cm da facciate per consentire la vista del fabbricato.
5. Possono essere posizionati, temporaneamente per un periodo non superiore a 6 mesi/anno, eventuali **gazebo** a piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata, comunque non eccedenti la superficie complessiva di mq 20.00, con struttura metallica o lignea e copertura in tessuto impermeabilizzato, non lucido, non plastico o a pianta centrale varia con struttura metallica o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata o tesa. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possono essere abbassati al di sotto di mt 2.20 al piano di calpestio. Non è consentita l'occupazione permanente di suolo pubblico con gazebo. E' consentita l'occupazione temporanea di suolo pubblico con gazebo alle seguenti condizioni e limiti L'occupazione è consentita unicamente nelle piazze/piazzette e slarghi. L'occupazione è consentita unicamente per gli esercenti attività aperte tutto l'anno; L'occupazione è consentita unicamente ai frontisti e lungo la proiezione delle pareti del locale ubicati al di fuori del centro storico zona "A" (art. 3-4-5/P del PUG vigente). L'occupazione è consentita per una profondità non superiore ai 2/3 della larghezza e/o lunghezza della piazza/piazzetta o slargo con l'obbligo di lasciare libero uno spazio minimo di 1,50 mt in adiacenza del locale a servizio del quale è richiesta l'occupazione del suolo e sul lato opposto, tale ultima prescrizione deve essere maggiorata fino a 3 mt per gli spazi carrabili al fine di consentire il transito di mezzi di soccorso;
6. I **tavolini** hanno dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80cm o di diametro massimo 80 cm), come meglio descritti al punto precedente 4.4.
7. Le **sedute** (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) come meglio descritti al punto precedente 4.4.
8. Gli **ombrelloni** sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una *capote*. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suoloin unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le *capote* sono realizzate **in telo doppio di cotone impermeabilizzato non plastico di colore bianco, panna, o similari**, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo è privo di frange e smerlature.
9. Le **tende a sbraccio** hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell'edificio. Ulteriori caratteristiche:
- 9.1 Sono vietati i teli di plastica o plastificati;
- 9.2 Il tessuto dei teli dovrà essere ignifugo, in tinta unita e omogeneo per tipologia e tonalità di colore per ogni unità edilizia (anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi). Il colore da adottare per le tende appartenenti ad esercizi commerciali deve appartenere alla scala cromatica dei bianchi (bianco, avorio, panna, etc.);
- 9.3 Non sono ammesse tende del tipo a cappottina;
- 9.4 Le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedono le aperture tipo-morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine);
- 9.5 Non sono ammissibili le chiusure verticali, appese o autoportanti, costituite da materiali rigidi o flosci, poste lungo il perimetro delle tende;
- 9.6 Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non

dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico;

9.7 E' sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture, degli archi o volte che dovranno restare a vista.

9.8 L'altezza minima dalla pavimentazione finita o marciapiede non può essere inferiore a cm.220;

9.9 Per le zone di addensamento commerciale le tende dovranno essere esclusivamente del tipo a telo teso;

9.10 La tenda deve essere sempre mobile e retrattile e senza punti di contatto con il suolo; sono vietate le strutture fisse.

10. Le **installazioni di pedane** potranno essere consentite alle attività di pubblico esercizio, solo nei seguenti casi:

10.1 marciapiede a forte pendenza;

10.2 sede stradale a forte pendenza e/o dissestata e per aree non pavimentate;

10.3 le installazioni di pedane sono consentite a condizione che l'altezza delle stesse non superi i 50 cm. Le occupazioni con pedane già autorizzate ed in contrasto con il presente regolamento saranno revocate.

10.4 le pedane dovranno essere realizzate sempre con elementi rimovibili e delimitate preferibilmente con vasi e fioriere ravvicinate contenenti piante verdi con effetto siepe, tenuti a regola d'arte.

Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), pietra o ceramica e la struttura di appoggio in legno o metallo. Inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.

11. Gli **elementi di delimitazione** vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm.

12. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana.

13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

14. Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.

15. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antinfornio".

16. Le coperture sono realizzate **in telo doppio di cotone impermeabilizzato non plastico di colore bianco, panna, o similari**. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.

17. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai dehors** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.

18. Eventuali **corpi illuminanti** (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

19. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di *dehors* del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di

riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Articolo 17 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (*dehors* di tipo A) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, l'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni, **fatti salvi i diritti di terzi con l'obbligo di rilascio autorizzazione da parte dei proprietari accessi condominiali o u.i. private.**
2. La presenza di strutture di delimitazione (*dehors* di tipo B) è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente art. 16, comma 11, le strutture devono essere realizzate con i materiali, le dimensioni e i colori prescritti. La delimitazione laterale può essere realizzata esclusivamente per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di *dehors* allestita nella sede stradale.
3. Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici, ma solo all'esterno delle arcate, limitatamente ai casi in cui sia opportuno livellare la pavimentazione sottoportico rispetto a quella esterna.
4. Le coperture di *dehors* in adiacenza a portici sono realizzate esclusivamente con ombrelloni rimovibili (di norma uno per ogni arcata di portico interessata alla occupazione).
5. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di portico, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. In ogni caso tra un dehors e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Articolo 18 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:
 - l'allestimento di *dehors* di tipo A è sempre consentito;
 - l'allestimento di *dehors* di tipo B e C non è mai consentito in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati come di "interesse storico e architettonico".
2. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo **300 cm**).
3. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m. e devono essere comunque collocati nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.
4. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.
5. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione

Comunale.

6. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Articolo 19 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 18), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:
 - a. all'esterno delle carreggiate è sempre consentito l'allestimento di *dehors* di tipo A;
 - b. in adiacenza o nello spazio antistante edifici classificati come di "interesse storico e architettonico", l'allestimento di *dehors* di tipo B non è mai consentito ;
 - c. esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati e non classificati come sopra è consentito l'allestimento di *dehors* di tipo C. Il *dehors* di tipo C ha una distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure è adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da *dehors* e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificialmente deviato.
2. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm di cui al precedente comma 1, lett. c) sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.
3. Nel caso di una pluralità di dehors di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.